



Provincia di LECCO
COMUNE DI NIBIONNO



**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICO
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Oggetto

**Controdeduzioni
alle osservazioni**

Tav.

Scala

Sindaco:

Claudio USUELLI

Progettista:

Ing. Giuliano ROSSINI

via Tremoncino n. 2 • 23893 CASSAGO BRIANZA

tel. 039.955322 / fax 039.9210905

E.mail: prinea@prinea.it

Segretario:

Dott.ssa Raffaella VOLPEZ

Gestione del Territorio:

Arch. Elena MOLTENI

Tecnico competente in acustica ambientale

D.P.G. Regione Lombardia n. 1581 del 14.04.98

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. :

in data :

Adozione osservazioni con delibera del C.C. n. :

in data :

Approvazione definitiva con delibera del C.C. n. :

in data :

APRILE 2013	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI	0
DATA	DESCRIZIONE	REVISIONE

Premessa

La presente relazione tecnica contiene l'analisi, le valutazioni tecniche e il giudizio formulati in seguito alle osservazioni presentate dai soggetti sotto elencati, in merito al piano di zonizzazione acustico comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2012:

1. Comune di Veduggio con Colzano (MB) del 30.10.2012 prot. n. 11335;
2. Confindustria Lecco per conto delle ditte VIGANO spa del 19.12.2012 prot. n. 13041;
3. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Lecco del 28.12.2012 prot. n. 13234.

1.	Comune di Veduggio con Colzano (MB)
Osservazioni formulate:	<i>í si sono rilevate alcune aree poste a contatto diretto (da Voi inserite in classe III) che denotano valori limite che si discostano di un valore superiore a 5 dBA rispetto alle aree poste in comune di Veduggio con Colzano individuate in classe I ó aree particolarmente protette. Le aree in questione sono quelle a destinazione industriale site in via Cadorna del Vs. comune.</i>
Richiesta:	-----
Contro deduzioni:	Effettuata la correzione inserendo una fascia di transizione in classe II in corrispondenza dell'area industriale (Loc. Mazzacavallo)
Giudizio	Osservazione accolta.

2.	Confindustria Lecco per conto delle ditta VIGANOøspa
Osservazioni formulate:	<p><i>í L'impresa viene ricompresa nella classe IV ó area di intensa attività, nel piano adottato.</i></p> <p><i>L'impresa, nel Piano di Zonizzazione Acustica attualmente in vigore, è compresa nella medesima classe; tuttavia, i confini della stessa risultano più ampi, specie nella parte a nord rispetto alla sede dell'impresa. Inoltre, l'abitato di Mongodio risulta inserito in un'ampia classe II, mentre nel Piano in vigore lo stesso viene compreso in classe III.</i></p>
Richiesta:	<p><i>í si chiede che l'ambito riguardante la ditta Viganò SpA venga ripristinato nel senso di ampliarlo fino alla situazione definita dal Piano in vigore, specie per quello che concerne il lato nord (in direzione dell'abitato di Mongodio).</i></p> <p><i>A tal fine, ci permettiamo di suggerire la conferma delle indicazioni già accolte dal vigente Piano di Governo del Territorio di Nibionno, che per tale comparto indica l'area a destinazione industriale in maniera simile a quanto risulta dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica (in particolare: Piano delle Regole, tavola PdR 04b).</i></p> <p><i>Infine, riteniamo che l'accoglimento della osservazione proposta eviterebbe possibili problemi in caso di eventuali future rilevazioni acustiche nel comparto, dato che nel Piano adottato il confine tra la classe IV e la classe III a stato posizionato ó sul lato nord dell'impresa ó esattamente sulla sagoma dell'edificio.</i></p>
Contro deduzioni:	<p>La classe III assegnata al posto della classe IV è riferita ad un area boscata, posta su una ripida scarpata naturale. Il dislivello tra il piano dove è posto l'abitato di Mongodio (296 m) e l'insediamento produttivo (277 m.) è di circa 20 metri.</p> <p>Si ritiene quindi, da un punto di vista acustico, che l'assegnazione della classe II all'abitato di Mongodio sia pertinente, in quanto l'insediamento produttivo è schermato dalla scarpata (classe III).</p> <p>Anche il confine tra la classe III e IV ricadente sulla sagoma dell'edificio, riguarda la sagoma del solo capannone (nuovo) posto direttamente a ridosso della suddetta scarpata.</p>
Giudizio	<p>Si ritiene di accogliere parzialmente le osservazioni presentate; ovvero, di apportare la correzione del confine tra la classe IV e la classe III in corrispondenza della sagoma dell'edificio nuovo, allargando il confine tra le due classi di 10 m, rimanendo inalterata la classe II assegnata all'abitato di Mongodio.</p>

3.	Ente: ARPA DI LECCO
----	----------------------------

Osservazioni formulate:	<p>Punto 1</p> <p><i>E' opportuno che il Comune verifichi l'assenza di piccole attività produttive artigianali in aree poste in classe II, anche quelle caratterizzate da sorgenti sonore poco significative. Analogamente non devono essere presenti in classe III attività definibili industriali in quanto non compatibili con la descrizione di classe III.</i></p>
Contro deduzioni:	<p>Il tessuto urbano è caratterizzato dall'insediamento di attività artigianali e industriali ubicate in una macchia di leopardo con gli insediamenti posti vicini e/o confinanti con edifici residenziali. Inoltre, nell'assegnazione delle classi acustiche si è tenuto conto del tipo di attività svolta.</p> <p>L'area della ditta Imatex è adibita in parte ad attività di tessitura ed in parte ad attività di magazzino, con gli edifici residenziali posti a confine con i capannoni adibiti a magazzino. Si ritiene quindi, al fine di tutelare la salute dei cittadini di mantenere la classe III. I rilievi fonometrici effettuati in corrispondenza della ditta (rapporto di prova n. 1 è allegato alla relazione tecnica revisione 1, ottobre 2010 del PZA) ha mostrato il rispetto del limite per la classe III (50,5 dBA contro il limite di 60 dBA per il periodo diurno).</p> <p>Nell'area della Bonfanti Ecologia non vengono svolte attività lavorative, solo deposito automezzi; si ritiene che la classe III assegnata sia confacente con il tipo di attività.</p> <p>Negli edifici produttivi posti a Cibroncello Inferiore e Superiore vengono svolte prevalentemente attività artigianali (falegnameria, officina meccanica, laboratorio di confezioni, attività di preparazione filati) e attività di deposito merci; sono assenti attività di tipo industriale.</p> <p>Gli edifici produttivi inseriti in classe II non sono più adibiti ad attività lavorative; trattasi di edifici con attività dismesse, privi di sorgenti di rumore.</p>
Giudizio	<p>Osservazione accolta parzialmente.</p> <p>Si ritiene di mantenere la classe III per le aree di Cibroncello Superiore e Inferiore, e per l'area dell'Eurostir, già assegnata dal Piano di zonizzazione in vigore. Di mantenere in classe III l'area della Bonfanti Ecologia e della ditta Imatex.</p>

Osservazioni formulate:	<p>Punto 2</p> <p><i>Il Comune verifichi con l'Ente Gestore delle varie infrastrutture stradali la corretta classificazione delle strade riportata al paragrafo 6.2.1 della Relazione Tecnica.</i></p>
Contro deduzioni:	<p>La classificazione delle strade è stata fatta sulla base delle informazioni riportate nel PGT. Tuttavia, il Comune si attiverà per chiedere agli Enti gestori la corretta classificazione.</p>
Giudizio	<p>In attesa di conoscere la classificazione degli Enti si ritiene di mantenere l'attuale classificazione</p>

Osservazioni formulate:	Punto 3 <i>Si rivede la classificazione dei supermercati, esempio SISA e area commerciale limitrofa, per quanto indicato a pagina 14 dell'allegato della D.G.R n. VII/9776 del 12 luglio 2002.</i>
Contro deduzioni:	Il supermercato SISA (ora SIGMA) è un edificio di media dimensione (1500 m2), inserito in un contesto caratterizzato da edifici abitativi. Infatti, l'edificio commerciale risulta a ridosso (limitrofo) ad un palazzo di 5 piani, risultando di fatto connesso con l'edificio stesso. Tenuto conto delle dimensioni l'attività non può essere definita come attività commerciale di grande distribuzione escluse dalla classe III. Tanto meno risulta difficile, attribuire all'area del supermercato SIGMA la definizione di Centro Commerciale, per i quali è prevista dalla D.G.R n. VII/9776 del 12 luglio 2002, l'inserimento nella classe IV. (<i> . Sono inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali).</i> Nell'area limitrofa la presenza di attività commerciali è limitata a pochi negozi.
Giudizio	Si ritiene di non accogliere l'osservazione, e di mantenere la classe III, già assegnata dal Piano di zonizzazione in vigore.

Osservazioni formulate:	Punto 4 <i>Considerate anche le attività svolte in esterno presso le piscine, si chiede di valutare la correttezza della classe III attribuita a tale area sportiva</i>
Contro deduzioni:	Viene assegnata la classe IV all'area delle piscine e al limitrofo campo di calcio comunale.
Giudizio	Osservazione accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 5 <i>Se non richiesto da particolari esigenze acustiche, è opportuno che il Comune ottimizzi la classificazione acustica laddove si verifica una variazione di classe acustica nell'ambito della stessa attività ossia dove lo stabile produttivo o commerciale è caratterizzato da una classe acustica diversa da quella attribuita al suo piazzale esterno o altra pertinenza.</i>
Contro deduzioni:	Sono stati rettificati i piazzali della ditta Novaresin.
Giudizio	Osservazione accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 6 <i>Si prende atto di quanto dichiarato al punto 4.5 dove non si riscontrano incongruenze tra il piano di zonizzazione in esame con quelli dei comuni adiacenti.</i>
Contro deduzioni:	Si rimanda all'osservazione del Comune di Veduggio con Colzano
Giudizio	-----

Osservazioni	Punto 7
--------------	---------

formulate:	<i>I rilievi fonometrici a corredo della relazione tecnica risalgono a giugno 2009 e pertanto potrebbero essere poco rappresentativi della situazione attuale.</i>
Contro deduzioni:	I rilievi fonometrici descrivono un inquinamento acustico dovuto alla rumorosità da traffico veicolare. Poiché, nel frattempo, non è intervenuta nessuna modifica o variazione della rete viaria, la situazione descritta è ancora rappresentativa.
Giudizio	-----

Osservazioni formulate:	Punto 8 <i>Si ritiene opportuno che il Comune verifichi l'assenza di aree rurali interessate da attività che impieghino macchine agricole nelle zone del territorio proposte in classe II. Si suggerisce di attribuire alle aree coltivate presenti e alle aree interessate dall'attività di insediamenti zootecnici almeno la classe III.</i>
Contro deduzioni:	Nel territorio non sono presenti aree rurali o insediamenti zootecnici; è presente una struttura ad indirizzo zootecnico in località Gaggio. Per tale struttura è stata assegnata la classe IV. Le aree agricole coltivate non sono destinate a coltivazioni intensive di prodotti agricoli (per es. grano, frumento, orzo, impianti florovivaistici, serre, ecc.) con l'uso di macchine agricole rumorose. Sono generalmente terreni destinati a prati. Per tale ragione non sono state inserite in classe III. Tuttavia, per queste aree è stata prevista la possibilità di concedere la deroga ai limiti proposti per quando vengono usati mezzi meccanici rumorosi.
Giudizio	Osservazione accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 9 <i>Si riportino sulle tavole di azionamento acustico le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al fine di verificare la loro corretta classificazione per quanto indicato al paragrafo 2.5 dell'allegato della DGR n. VII/9776 del 12 luglio 2002; per quanto indicato nel paragrafo suddetto si invita il Comune a regolamentare tali attività.</i>
Contro deduzioni:	Come aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo vengono utilizzati gli spazi di pertinenza dei campi di calcio sia comunali che parrocchiali. Tale aree e le zone limitrofe sono state inserite in classe III e IV, rispettando quanto indicato al paragrafo 2.5 dell'allegato della DGR n. VII/9776 del 12 luglio 2002. Tali aree sono state riportate sulle tavole di azionamento.
Giudizio	Osservazione accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 10 <i>Al paragrafo 5.5 della relazione tecnica viene evidenziata come particolare sorgente di rumore anche i locali pubblici con intrattenimento musicale: si evidenzia che tali attività musicali, se non diversamente disciplinate, sono soggette non solo al rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione individuati dal piano di zonizzazione acustica ma anche al rispetto del limite</i>
-------------------------	---

	<i>differenziale di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997.</i>
Contro deduzioni:	È stato inserito all'art. 16 del Regolamento di Attuazione del Piano di zonizzazione acustico che nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi deve essere rispetto il limite differenziale di immissione (art. 4 del DPCM 14.11.1997).
Giudizio	Osservazione accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 11 <i>Per quanto riguarda il rumore associato alle campane, all'art. 17 del Regolamento di attuazione vengono richiamati gli adempimenti previsti dai documenti di Sinodi e della Circolare n. 33 della conferenza Episcopale Italiana; si fa presente che le campane, se considerate come sorgente fissa ó con particolare attenzione al battito delle ore-, devono rispettare i limiti di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM stesso (valutati su Tr). Si invita pertanto a considerare con attenzione le aree delle chiese e limitrofe ai campanili.</i>
Contro deduzioni:	Le aree delle chiese e quelle limitrofe ai campanili sono state inserite in classe III ó Aree di tipo misto
Giudizio	Osservazione accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 12 <i>L'art. 19 del regolamento di attuazione cita normativa abrogata o modificata e pertanto deve essere aggiornato; l'allegato B del regolamento di attuazione sia aggiornato con quanto disposto all'art. 5 della Legge 106/2011 e all'art. 4 del DPR 227/2011.</i>
Contro deduzioni:	È stato aggiornato l'art. 19 aggiungendo quanto disposto dall'art. 5 della Legge 106/2011 e dall'art. 4 del DPR 227/2011.
Giudizio	Osservazione accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 13 <i>Si suggerisce di valutare con attenzione anche la presenza sul territorio di attività commerciali, quali bar e pizzerie/ristoranti provviste di plateatici esterni in quanto sono acusticamente poco compatibili con i limiti previsti, per esempio, per la classe II.</i>
Contro deduzioni:	I bar e le pizzerie/ristoranti sono inserite in classe III
Giudizio	Osservazione accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 14 <i>Non si condivide l'attribuzione della classe II all'area della Cascina California che nel tempo è diventata una struttura ricettiva (albergo/ristorante) con pertinenze esterne.</i>
Contro deduzioni:	La cascina California, denominata "Relais la California", è una struttura ricettiva, inserita in un contesto a verde, dove la tranquillità è la caratteristica

	principale del luogo. Le pertinenze esterne (piscina) sono ad esclusivo servizio dei clienti dell'albergo. Si ritiene di mantenere la classe II.
Giudizio	Osservazione non accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 15 <i>Si evidenzia la criticità dell'area di via Manara interessata dall'ambito di trasformazione PET 10 posta in classe III rispetto alle aree industriali limitrofe.</i>
Contro deduzioni:	Si mantiene la classe III, in quanto la fascia di transizione in classe IV tutela l'area del nuovo PET 10.
Giudizio	Osservazione non accolta.

Osservazioni formulate:	Punto 16 <i>Ad integrazione dell'art. 22 del regolamento di attuazione si evidenzia la Newsletter del Presidente ARPA numero 2 Giugno 2012, inoltrata a tutti i Comuni del territorio lombardo, che illustra il documento informativo "Il controllo del rumore ó Linee guida per la gestione degli esposti" í</i>
Contro deduzioni:	All'art. 22 del regolamento di attuazione è stato inserito il riferimento alla "Linea guida per la gestione delle attività di controllo del rumore- cod. LG-AF-001, rev. 00" emessa in data 01.10.2010 dall'ARPA della Lombardia.
Giudizio	Osservazione accolta.
